

Penale Sent. Sez. 1 Num. 22862 Anno 2018

Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Relatore: COCOMELLO ASSUNTA

Data Udiienza: 20/03/2018

sentenza

sul ricorso presentato da Castelli Roberto, nato a Lecco 12/7/1946;
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 14/12/2016;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Assunta Cocomello;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Maria Francesca Loy che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l' avv.Rubini Paola, del foro di Padova, difensore di Castelli Roberto, che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Dopo un travagliato e complesso iter processuale, la Corte di Appello di Roma in data 14/12/2016, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, assolveva il ricorrente dal reato di cui all'art. 594, commi 1,3, e 4 cod. pen., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e dichiarava lo stesso colpevole del delitto di diffamazione, commesso in data 21 marzo 2004, condannandolo alla pena di 1.000 euro di multa. In particolare il Giudice di appello, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte in sede di annullamento con rinvio, riteneva che la frase "piuttosto che mandare in giro a sprangare come fai tu, preferisco saltare" ed altre espressioni,pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva e rivolte al parlamentare Oliviero Diliberto, da Roberto Castelli, all'epoca del fatto Ministro della Giustizia, si ponessero in un nesso di mera occasionalità con l'esercizio delle funzioni ministeriali, rilevando inoltre che, nel prosieguo della trasmissione il senatore Castelli aveva, altresì, rincarato la dose pronunciando altre frasi lesive dell'onore e della reputazione della parte offesa, escludendo altresì che le suddette frasi potessero essere considerate come reazione ad un fatto provocatorio dell'on. Diliberto .

2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per Cassazione l'imputato Castelli Roberto, per il tramite del suo difensore, formulando tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 96 cost. e dell'art. 9 legge cost. n.1 del 1989, in relazione all'art.606, comma 1 lett.b) e c) cod. proc .pen., rappresentando che, secondo la procedura costituzionale, la Corte di Appello avrebbe dovuto, come richiesto dalla difesa, trasmettere gli atti al Senato affinché sollevasse autonomo conflitto di attribuzione sulla ministerialità del reato, essendosi lo stesso pronunciato sulla base di una semplice richiesta dell'on. Castelli. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa denuncia contraddittorietà e mancanza di motivazione, riguardo alla riconosciuta insussistenza dell'esimente del diritto di critica politica, la cui valutazione conseguiva all'esclusione della ministerialità del reato. In particolare la difesa rileva come il giudice di appello non ha tenuto conto delle dichiarazioni della conduttrice Anna la Rosa che affermavano un comportamento provocatorio di Oliviero Diliberto. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente si duole della inosservanza di legge e del vizio di motivazione riguardo alla misura della pena ed alla concessione delle attenuanti generiche.

3. Preliminarmente, con carattere assorbente rispetto ad ogni altro rilievo, il Collegio rileva che il reato in esame, commesso in data 21 marzo 2004, è estinto per prescrizione e che, dagli atti del processo, non risulta una rinuncia da parte dell'imputato alla prescrizione medesima.

~~Tuttavia~~^E, considerata la complessità dell'iter processuale e degli argomenti addotti, il ricorso non può essere dichiarato inammissibile.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso, il 20/3/2018

Il Consigliere estensore

Assunta Cocomello



Il Presidente

Mariastefania Di Tomassi

